

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Ricciardi Avv. Edilberto – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Scino Dr. Mario Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABITO ANDREA SEGUITO GARA SASSUOLO/PADOVA DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OMAR MARTINETTI SEGUITO GARA SPAL/REGGIANA DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.62/C del 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL CALCIATORE OUCHENE MEDHY (DELL’A.C. PRATO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Ouchene Medhy e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 9 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete